

# Assicurazione Fideiussoria di Buon Adempimento (Lavori)

**Compagnia:** VHV Italia Assicurazioni S.p.A.

**Sede legale:** Via Ippolito Caffi,83, CAP 32100, Belluno, Prov. (BL), Italia

C.F. e P.IVA: 00075940254 - Iscritta all'albo delle imprese di assicurazione al n°1.00030

**Prodotto:** "Garanzia fideiussoria di Buon Adempimento (Lavori)"

**VHV**  
**ASSICURAZIONI**

**Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti**

## Che tipo di assicurazione è?

La fideiussione di Buon Adempimento è un'assicurazione che garantisce l'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto ed il risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse negli appalti di lavori, fornendo una garanzia finanziaria alla Stazione appaltante.



### Che cosa è assicurato?

- ✓ Il Garante, in conformità all'art. 104, comma 3, e 103, commi 1 e 2, del Codice, si impegna nei confronti della Stazione appaltante, nei limiti della somma garantita indicata nella Scheda Tecnica, al risarcimento dei danni da questa subiti in conseguenza del mancato o inesatto adempimento da parte del Contraente delle obbligazioni previste nel contratto ed al pagamento delle somme previste dalle norme applicate.

Il Garante, pertanto, si impegna al pagamento di quanto dovuto dall'Appaltatore in caso di:

- inadempimento delle obbligazioni derivanti dal contratto;
- risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse;
- rimborso:

- delle maggiori somme pagate dalla Stazione appaltante all'Appaltatore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'Appaltatore;
- di quanto dovuto dall'Aggiudicatario per le inadempienze derivanti dall'inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi di lavoro, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto o comunque presenti nei luoghi di esecuzione del contratto.

La garanzia è estesa alle obbligazioni accertate a carico del Contraente con sentenza passata in giudicato derivanti dalla violazione degli impegni assunti con la sottoscrizione del protocollo di legalità eventualmente presente nei documenti di gara.

L'estensione opera a condizione che la violazione venga comunicata dalla Stazione appaltante al Garante nel periodo di validità della garanzia ed è limitata ad un importo pari al 10% della somma garantita al momento della suddetta comunicazione.



### Che cosa non è assicurato?

- ✗ I maggiori costi di cui all'art. 104, comma 5, del Codice, in quanto oggetto della garanzia «per la Risoluzione». Quest'ultima copre, nei limiti dei danni effettivamente subiti, i costi per le procedure di riaffidamento da parte della stazione appaltante o del soggetto aggiudicatore e l'eventuale maggior costo tra l'importo contrattuale risultante dall'aggiudicazione originaria dei lavori e l'importo contrattuale del riaffidamento dei lavori stessi, a cui sono sommati gli importi dei pagamenti già effettuati o da effettuare in base agli stati d'avanzamento dei lavori.



### Ci sono limiti di copertura?

- ! La Garanzia si ha nei limiti della somma garantita indicata nella Scheda Tecnica.
- ! La garanzia, considerata la particolare natura fideiussoria, oltre all'esclusione dei maggiori costi di cui all'art. 104 comma 5, del Codice (sopra riportata), non prevede altre limitazioni, o condizioni di sospensione che possono dar luogo alla riduzione o al mancato indennizzo.
- ! La polizza, inoltre, non prevede la presenza di franchigie e scoperti.
- ! La liberazione anticipata della garanzia, rispetto alle cessazioni ordinarie, può aver luogo solo con la restituzione al Garante, da parte della Stazione appaltante, dell'originale della garanzia stessa con annotazione di svincolo o con comunicazione scritta della Stazione appaltante al Garante.



### **Dove vale la copertura?**

La copertura vale in tutta Italia, compreso lo Stato di Città del Vaticano e la Repubblica di San Marino.



### **Che obblighi ho?**

Adempiere alle obbligazioni tutte previste nel contratto, osservare le norme e le prescrizioni in materia di diritto del lavoro, non violare gli impegni assunti con la sottoscrizione del protocollo di legalità, presentare la polizza all'ente garantito e pagare il premio al fideiussore.



### **Quando e come devo pagare?**

Il pagamento del premio avviene all'atto della conclusione del contratto.

Il pagamento del premio deve essere effettuato anticipatamente per il periodo equivalente alla durata dell'obbligazione da garantire.

Il Contraente è tenuto al pagamento delle rate di proroga fino allo svincolo.

Il pagamento può essere effettuato mediante:

- bonifico bancario;
- assegno non trasferibile intestato all'Intermediario;
- bollettino postale;
- contanti, nei limiti previsti dalla Legge;
- sistemi di pagamento elettronico.

Il premio di polizza corrisposto comprende le imposte previste dalla normativa vigente, le provvigioni corrisposte all'Intermediario e gli eventuali costi di autentica notarile della polizza.



### **Quando comincia la copertura e quando finisce?**

L'efficacia della garanzia:

- a) decorre dalla data di stipula del contratto;
- b) cessa alla data di emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione e comunque decorsi 12 mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato, allorché si estingue automaticamente ad ogni effetto (art. 104, comma 3, del Codice), salvo caso particolare di violazione del protocollo di legalità.



### **Come posso disdire la polizza?**

Considerata la particolare natura fideiussoria, non è possibile disdire la polizza prima della cessazione della stessa.